



Bruxelles, 31.8.2020
COM(2020) 472 final

2020/0226 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea in merito alle modifiche degli allegati dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) e dei regolamenti allegati all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN)

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea in merito alle modifiche degli allegati dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) e dei regolamenti allegati all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN), applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2021, in riferimento alla prevista scadenza del termine di differimento durante il quale le parti contraenti membri del gruppo di lavoro sul trasporto di merci pericolose (WP.15) e del comitato amministrativo dell'ADN possono opporsi alle modifiche proposte per l'edizione 2021.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

I suddetti allegati e regolamenti, comunemente noti come gli allegati dell'ADR e i regolamenti allegati all'ADN, disciplinano il trasporto internazionale di merci pericolose rispettivamente su strada e per vie navigabili interne tra i membri della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), che sono anche parti contraenti dell'ADR e dell'ADN.

Lo sviluppo del trasporto di merci pericolose su strada e per vie navigabili interne, sia all'interno dell'Unione sia tra l'Unione e i paesi vicini, è un elemento centrale della politica comune europea dei trasporti e garantisce il corretto funzionamento di tutti i settori industriali che producono o impiegano le merci classificate come pericolose a norma dell'ADR e dell'ADN. L'adeguamento di tali accordi al progresso tecnico e scientifico è pertanto essenziale per consentire lo sviluppo dei trasporti e dei relativi settori industriali nell'ambito della catena economica. Le modifiche sono intese ad allineare l'ADR e l'ADN ai regolamenti tipo dell'ONU, comprendendo nuove definizioni, criteri di classificazione e numeri ONU, prescrizioni in materia di imballaggio/etichettatura, aggiornamento delle norme applicabili e delle disposizioni tecniche nonché correzioni redazionali.

Le disposizioni internazionali relative al trasporto di merci pericolose sono stabilite in seno a varie organizzazioni internazionali quali l'UNECE, l'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) e numerosi organismi specializzati delle Nazioni Unite. Poiché le norme devono essere compatibili tra loro, è stato sviluppato un complesso sistema internazionale per il coordinamento e l'armonizzazione tra le organizzazioni attive in questo ambito. Le disposizioni sono adattate in base a un ciclo biennale.

2.1. L'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR)

Obiettivo dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) è disciplinare il trasporto internazionale di merci pericolose su strada tra gli Stati membri dell'UNECE e gli altri Stati che applicano l'ADR (parti contraenti dell'ADR). L'ADR è entrato in vigore il 29 gennaio 1968.

L'Unione europea non è parte dell'accordo, sebbene tutti i suoi Stati membri siano parti contraenti dello stesso.

2.2. L'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN)

Obiettivo dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN) è disciplinare il trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne tra gli Stati membri dell'UNECE che applicano l'ADN (parti contraenti dell'ADN). L'ADN è entrato in vigore il 28 febbraio 2008.

L'Unione europea non è parte dell'accordo, sebbene tredici dei suoi Stati membri siano parti contraenti dello stesso.

2.3. Il gruppo di lavoro per il trasporto di merci pericolose (WP.15) e il comitato amministrativo dell'ADN

Il gruppo di lavoro per il trasporto di merci pericolose (WP.15), il comitato amministrativo dell'ADN e il comitato di sicurezza ADN (WP.15/AC.2) sono gli organi istituiti nell'ambito dell'UNECE al fine di prendere decisioni in merito alle modifiche dell'ADR e dell'ADN. Sono composti dai rappresentanti degli Stati membri dell'UNECE che applicano l'ADR e l'ADN. Ciascuna parte contraente dell'ADR e dell'ADN dispone di un voto.

A norma del capo VII – "Voting" (Votazioni) del mandato e del regolamento interno del WP.15, solo i partecipanti a pieno diritto dispongono di un voto in seno al WP.15 e le decisioni di tale organo sono adottate principalmente per consenso. Il WP.15 vota per alzata di mano.

A norma dell'articolo 17, paragrafo 7, dell'ADN ciascuna parte contraente rappresentata alla sessione del comitato amministrativo dell'ADN dispone di un voto.

Le modifiche approvate durante il biennio 2018-2020 comprendono un'ampia serie di adattamenti al progresso tecnico e scientifico.

Per l'ADR, il WP.15 ha adottato una decisione relativa a tali proposte di modifica in occasione di ciascuna delle sessioni di cui al successivo punto 2.4. Per l'ADN, il comitato amministrativo ha adottato decisioni sulle modifiche in occasione della 24^a sessione a Ginevra, il 31 gennaio 2020.

In conformità all'articolo 14 dell'ADR, una volta decise dal WP.15, le eventuali proposte di modifica degli allegati dell'ADR si ritengono accettate a meno che, entro tre mesi dalla data in cui il Segretario generale delle Nazioni Unite le divulga, almeno un terzo delle parti contraenti, o cinque di esse se un terzo supera tale cifra, non abbiano notificato per iscritto al Segretario generale la loro opposizione alla modifica proposta.

In conformità all'articolo 20 dell'ADN, una volta decise dal comitato amministrativo dell'ADN le modifiche si ritengono accettate a meno che, entro tre mesi dalla data in cui il Segretario generale delle Nazioni Unite le divulga, almeno un terzo delle parti contraenti, o cinque di esse se un terzo supera tale cifra, non abbiano notificato per iscritto al Segretario generale la loro opposizione alla modifica proposta.

Le modifiche adottate dal WP.15, presentate nei documenti che figurano nell'allegato della presente proposta, sono state trasmesse al Segretario generale delle Nazioni Unite ai fini della

notifica alle parti contraenti dell'ADR in data 1° luglio 2020 per accettazione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 14 dell'ADR, e sono disponibili online¹.

Le modifiche adottate dal comitato amministrativo dell'ADN, presentate nei documenti che figurano nell'allegato della presente proposta, sono state comunicate dal Segretario generale delle Nazioni Unite alle parti contraenti dell'ADN in data 1° luglio 2020 per accettazione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 20 dell'ADN, e sono disponibili online².

Fino al 30 settembre 2020 il Segretario generale delle Nazioni Unite, nella sua veste di depositario, può ricevere opposizioni alle modifiche dell'ADR e dell'ADN adottate nelle sessioni di cui al precedente punto 2.3.

2.4. Gli atti previsti del WP.15 e del comitato amministrativo dell'ADN

La finalità degli atti previsti è adattare gli allegati dell'ADR e i regolamenti allegati all'ADN al progresso tecnico e scientifico.

In particolare, è stata chiarita l'esenzione applicabile ai registratori di dati e ai dispositivi di localizzazione delle merci alimentati a batteria, sono state inserite nuove definizioni, come "tasso di dose", e altre sono state corrette, ad esempio "temperatura di decomposizione autoaccelerata (SADT)" o "temperatura di polimerizzazione autoaccelerata (SAPT)". Le norme applicabili alla classificazione delle merci pericolose sono state chiarite in entrambi gli accordi, in particolare per quanto riguarda gli esplosivi, i materiali radioattivi, le sostanze corrosive, ecc. Sono state inserite varie nuove voci nell'elenco delle merci pericolose, ad esempio UN 0511, DETONATORI da mina ELETTRONICI programmabili; UN 3549 RIFIUTI MEDICI, CATEGORIA A, PERICOLOSI PER L'UOMO, solidi o RIFIUTI MEDICI, CATEGORIA A, PERICOLOSI solo PER GLI ANIMALI, solidi. Sono state apportate diverse modifiche alle disposizioni speciali in materia di imballaggi e sono state introdotte nuove norme in materia di: imballaggi utilizzati per una combinazione di batterie al litio contenute in determinate apparecchiature e batterie al litio imballate insieme ad apparecchiature, nitrocellulosa e carichi misti di sostanze e oggetti esplosivi.

Nel corso della preparazione di dette modifiche è stata consultata un'ampia rosa di esperti del settore pubblico e privato. Durante l'elaborazione di tali modifiche, si sono svolte le seguenti riunioni tecniche:

– in sede di sottocomitato di esperti per il trasporto di merci pericolose in seno al Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC), in occasione delle seguenti sessioni:

- 1) 51^a sessione tenutasi a Ginevra dal 3 al 7 luglio 2017;
- 2) 52^a sessione tenutasi a Ginevra dal 27 novembre al 6 dicembre 2017;
- 3) 53^a sessione tenutasi a Ginevra dal 25 giugno al 4 luglio 2018;
- 4) 54^a sessione tenutasi a Ginevra dal 26 novembre al 4 dicembre 2018;

– in sede di riunione congiunta UNECE – OTIF del comitato di esperti RID e del WP.15, in occasione delle seguenti sessioni:

- 1) sessione autunnale del 2018 tenutasi a Ginevra dal 17 al 21 settembre 2018;
- 2) sessione primaverile del 2019 tenutasi a Berna dal 18 al 22 marzo 2019;

¹ <http://www.unece.org/trans/main/dgdb/wp15/wp15rep.html>.

² http://www.unece.org/trans/main/dgdb/adn/adn_rep.html.

- 3) sessione autunnale del 2019 tenutasi a Ginevra dal 17 al 26 settembre 2019;
- per l'ADR, in seno al WP.15 in occasione delle seguenti sessioni:
 - 1) 105^a sessione tenutasi a Ginevra dal 6 al 9 novembre 2018;
 - 2) 106^a sessione tenutasi a Ginevra dal 13 al 17 maggio 2019;
 - 3) 107^a sessione tenutasi a Ginevra dall'11 al 15 novembre 2019;
 - 4) 108^a sessione di Ginevra dall'11 al 15 maggio 2020. La sessione è stata rinviata a causa della pandemia di COVID-19; gli Stati membri sono stati comunque consultati tramite una procedura scritta dal presidente del WP.15 e dal segretariato dell'UNECE in merito alle modifiche redazionali che occorreva inserire nell'ADR 2021. Data la scadenza del 15 maggio 2020 per le osservazioni, la Commissione ha organizzato una videoconferenza l'8 maggio 2020. Gli Stati membri hanno accolto con favore le proposte di modifiche redazionali ed è stato espresso un accordo unanime sulla proposta finale presentata per iscritto dal segretariato dell'UNECE.
- per l'ADN, in seno al comitato di sicurezza ADN (WP.15/AC.2) in occasione delle seguenti sessioni:
 - 1) 33^a sessione tenutasi a Ginevra dal 27 al 31 agosto 2018;
 - 2) 34^a sessione tenutasi a Ginevra dal 21 al 25 gennaio 2019;
 - 3) 35^a sessione tenutasi a Ginevra dal 26 al 30 agosto 2019;
 - 4) 36^a sessione tenutasi a Ginevra dal 27 al 31 gennaio 2020;

e in seno al comitato amministrativo dell'ADN in occasione della 24^a sessione tenutasi a Ginevra il 31 gennaio 2020.

Nel corso di tali riunioni i comitati di esperti hanno analizzato ed elaborato le singole proposte di modifica. Nella maggior parte dei casi le misure raccomandate sono state approvate all'unanimità. Alcune proposte sono state raccomandate dalla maggioranza degli esperti.

A meno che le proposte di modifica degli allegati dell'ADR, notificate dal Segretario generale delle Nazioni Unite, non siano ritenute respinte in conformità all'articolo 14, paragrafo 3, entro tre mesi dalla data della notifica, vale a dire il 1° ottobre 2020, le modifiche in questione entreranno in vigore il 1° gennaio 2021.

A meno che le proposte di modifica dei regolamenti allegati all'ADN non siano ritenute respinte in conformità all'articolo 20, paragrafo 5, entro tre mesi dalla data della notifica, vale a dire il 1° ottobre 2020, le modifiche in questione entreranno in vigore il 1° gennaio 2021.

3. LA POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE

L'Unione europea non è parte contraente dell'ADR e dell'ADN. La circostanza che l'Unione europea non sia parte di un accordo internazionale non le impedisce tuttavia di esercitare la sua competenza stabilendo, nel quadro delle sue istituzioni, una posizione da adottare a suo nome nell'organismo istituito da tale accordo, segnatamente tramite gli Stati membri parti di detto accordo, che agiscono congiuntamente nel suo interesse [cfr. la sentenza Germania/Consiglio, C-399/12 ("OIV"), punto 52, e la giurisprudenza ivi richiamata].

Attualmente le parti contraenti dell'ADR sono cinquantadue, tra cui tutti gli Stati membri dell'UE. Le parti contraenti dell'ADN sono diciotto, tra cui tredici Stati membri dell'UE.

Dal 1° gennaio 1997 l'Unione europea applica le disposizioni dell'ADR al trasporto di merci pericolose su strada nel territorio dell'UE, inizialmente a norma della direttiva 94/55/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada³. Nel 2008 la direttiva 94/55/CE è stata sostituita dalla direttiva 2008/68/CE⁴, che segue i principi della precedente. Dal 1° gennaio 2009 l'Unione europea applica le disposizioni dell'ADN al trasporto di merci pericolose per vie navigabili interne.

L'articolo 4 della direttiva 2008/68/CE, relativo ai paesi terzi, dispone che "*[i]l trasporto di merci pericolose tra gli Stati membri e i paesi terzi è autorizzato nella misura in cui esso è conforme alle disposizioni dell'ADR, del RID o dell'ADN, qualora non venga altrimenti disposto nell'allegato*".

Le suddette modifiche avranno inoltre un'incidenza sull'applicazione della direttiva 2008/68/CE alla luce del suo articolo 8. A norma di detta disposizione, alla Commissione è conferito il potere di adattare l'allegato I, capo I.1, e l'allegato III, capo III.1, della direttiva 2008/68/CE al progresso scientifico e tecnico, specialmente al fine di "*tenere conto delle modifiche apportate all'ADR, (...) e all'ADN*".

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "*le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo*".

L'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE si applica indipendentemente dal fatto che l'Unione sia membro dell'organo o parte dell'accordo⁵.

Rientrano nel concetto di "*atti che hanno effetti giuridici*" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "*sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione*".⁶

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il WP.15 è un organo istituito da un accordo, ossia l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR).

Il comitato amministrativo dell'ADN è un organo istituito da un accordo, ossia l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN).

³ GU L 319 del 12.12.1994, pag. 7.

⁴ GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13.

⁵ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punto 64.

⁶ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

Gli atti che il WP.15 e il comitato amministrativo dell'ADN hanno adottato costituiscono atti aventi effetti giuridici. Conformemente alle suddette condizioni, gli atti adottati avranno carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 14 dell'ADR e dell'articolo 20 dell'ADN, e saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto unionale, in particolare sulla direttiva 2008/68/CE. Ciò in quanto l'articolo 1 rende obbligatoria l'applicazione di tali norme al trasporto di merci pericolose effettuato su strada o per via navigabile interna all'interno degli Stati membri o tra gli stessi e l'articolo 4 della direttiva 2008/68/CE, relativo ai paesi terzi, dispone che "*[i]l trasporto di merci pericolose tra gli Stati membri e i paesi terzi è autorizzato nella misura in cui esso è conforme alle disposizioni dell'ADR, del RID o dell'ADN, qualora non venga altrimenti disposto nell'allegato*".

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto della decisione riguardano il trasporto di merci pericolose su strada e per vie navigabili interne. La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 91 del TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della proposta di decisione del Consiglio deve quindi essere costituita dall'articolo 91 del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

Per motivi di trasparenza e adeguato riferimento, le decisioni del gruppo di lavoro sul trasporto di merci pericolose (WP.15) e del comitato di sicurezza ADN sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, con indicazione della loro entrata in vigore.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea in merito alle modifiche degli allegati dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) e dei regolamenti allegati all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada ("ADR") è entrato in vigore il 29 gennaio 1968. L'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne ("ADN") è entrato in vigore il 28 febbraio 2008.
- (2) A norma dell'articolo 14 dell'ADR, ciascuna parte contraente può proporre una o più modifiche agli allegati di tale accordo e, di conseguenza, il gruppo di lavoro sul trasporto di merci pericolose ("WP.15") può adottare modifiche degli allegati dell'ADR. A norma dell'articolo 20 dell'ADN, il comitato di sicurezza e il comitato amministrativo possono adottare modifiche dei regolamenti allegati all'ADN.
- (3) Le modifiche adottate durante il biennio 2018-2020 dal WP.15 e dal comitato amministrativo dell'ADN in merito al trasporto di merci pericolose su strada e per vie navigabili interne sono state comunicate alle parti contraenti dell'ADR e dell'ADN in data 1° luglio 2020.
- (4) È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione in merito a tali modifiche apportate all'ADR e all'ADN, poiché tali atti saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto unionale, in particolare sulla direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹. Tale direttiva stabilisce prescrizioni relative al trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per vie navigabili interne, all'interno degli Stati membri o tra gli stessi, facendo riferimento all'ADR e all'ADN. L'articolo 4 di detta direttiva dispone che "*[i]l trasporto di merci pericolose tra gli Stati membri e i paesi terzi è autorizzato nella misura in cui esso è conforme alle disposizioni dell'ADR, del RID e dell'ADN, qualora non venga altrimenti disposto nell'allegato*". Inoltre, a norma dell'articolo 8 della direttiva 2008/68/CE, alla Commissione è conferito il potere di adattare l'allegato I, capo I.1, e l'allegato III, capo III.1, di tale direttiva al progresso scientifico e tecnico, specialmente al fine di tenere conto delle modifiche apportate all'ADR, al RID e all'ADN.

¹ Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).

- (5) L'Unione non è parte contraente dell'ADR e dell'ADN. Tale circostanza non le impedisce tuttavia di esercitare la sua competenza stabilendo, nel quadro delle sue istituzioni, una posizione da adottare a suo nome nell'organismo istituito da tale accordo, segnatamente tramite gli Stati membri parti di detto accordo, che agiscono congiuntamente nel suo interesse.
- (6) Tutti gli Stati membri sono parti contraenti dell'ADR e lo applicano, e tredici Stati membri sono parti contraenti dell'ADN e lo applicano.
- (7) Le modifiche adottate riguardano norme tecniche o prescrizioni tecniche uniformi, con l'obiettivo di garantire la sicurezza e l'efficienza del trasporto di merci pericolose, tenendo conto del progresso scientifico e tecnico nel settore e dello sviluppo di nuove sostanze e articoli che presentano un pericolo durante il trasporto. Lo sviluppo del trasporto di merci pericolose su strada e per vie navigabili interne, sia all'interno dell'Unione sia tra l'Unione e i paesi vicini, è un elemento centrale della politica comune dei trasporti e garantisce il corretto funzionamento di tutti i settori industriali che producono o impiegano merci classificate come pericolose a norma dell'ADR e dell'ADN.
- (8) Tutte le modifiche proposte risultano giustificate e vantaggiose e dovrebbero pertanto essere sostenute dall'Unione.
- (9) La posizione dell'Unione dovrà essere espressa congiuntamente dagli Stati membri dell'Unione che sono parti contraenti dell'ADR e dell'ADN,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione in merito alle modifiche degli allegati dell'ADR e dei regolamenti allegati all'ADN, adottate rispettivamente dal gruppo di lavoro sul trasporto di merci pericolose (WP.15) e dal comitato amministrativo dell'ADN, di cui all'allegato della presente decisione, è stabilita in tale allegato.

Le modifiche di minore entità a questa posizione possono essere concordate senza un'ulteriore decisione del Consiglio, conformemente all'articolo 2.

Articolo 2

Gli Stati membri che sono parti contraenti dell'ADR e dell'ADN esprimono congiuntamente la posizione dell'Unione di cui all'articolo 1.

Articolo 3

Le decisioni del gruppo di lavoro sul trasporto di merci pericolose (WP.15) e del comitato di sicurezza ADN sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, con indicazione della data della loro entrata in vigore.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*